

Pilla Pi

SESSIONE 1857

Nº 61-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

GARIBALDI, CORSI, MONTICELLI, ROBERTI,
BIANCHERI, MARTELLI, ISOLA

sul progetto di legge presentato dal Ministro di guerra e marina

(LAMARMORA)

nella tornata del 13 marzo 1857

Ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile.

Tornata del 9 maggio 1857

SIGNORI,

Un nuovo ordinamento richiedevasi da alcuni anni nell'amministrazione della marina mercantile, perocchè un incremento notevole era avvenuto tanto nel personale della gente di mare e nella costruzione navale, quanto nel commercio marittimo; inoltre era stata più volte accennata nella Camera eletta l'opportunità generalmente sentita di doversi introdurre nell'amministrazione della marina mercantile, come in quella dei porti, alcune modificazioni e riforme che si reputavano indispensabili al buon andamento del pubblico servizio. Infatti la legge del 2 dicembre 1852 ha costituito i consoli di marina come agenti principali di sanità, e col regio decreto del 27 novembre 1853, col quale si istituì il commissariato generale della marina, si incaricarono di disimpegnare in alcune circostanze il servizio di amministrazione militare.

Per ultimo gl'impiegati dell'amministrazione della marina mercantile saranno talvolta chiamati dalla propostavi legge sui porti a sostenere le funzioni di capitano di porto in quei lu-

(61-A)

ghi d'ancoraggio che il Governo crederà opportuno nell'interesse del servizio di loro affidare.

L'isola di Sardegna, circondata da un estesissimo litorale, non conta presentemente che una sola direzione consolare, la quale ha sede in Cagliari. Per certo non sarebbe possibile che il pubblico servizio nelle cose di mare in quell'isola continuasse in avvenire ad essere disimpegnato colla dovuta precisione e prontezza da una sola direzione consolare, mentre le aumentate contrattazioni, il crescente numero d'approdi di navi a vela ed a vapore nei numerosi porti della Sardegna danno speranza che colà si aumenterà anche in proporzione degli accresciuti commerci l'iscrizione marittima.

Egli è pertanto indubbio che lo stabilimento di una nuova direzione consolare in Sardegna riuscirà vantaggioso all'interesse generale dello Stato, sia in ordine all'iscrizione marittima, sia perché il servizio del lazzeretto di Alghero il richiede, sia infine perchè i marinai della parte settentrionale dell'isola potranno valersi senza indugio delle provvidenze amministrative che loro potranno abbisognare.

La Giunta che ha l'onore di riferirvi sul presente schema di legge trovò opportuno che gli fosse unito uno specchietto concernente la graduazione del personale coi rispettivi stipendi, stimando equo e ragionevole l'aumento in esso fatto alle paghe annue degl'impiegati subalterni, i quali sarebbero retribuiti in avvenire secondo le norme adottate per l'amministrazione centrale dello Stato. Essa però credette non doversi prescindere dall'apporre all'elenco del personale il numero dei singoli impiegati che il Ministero credeva necessari, anzichè lasciarlo indeterminato, e in tale conformità vi propone l'adozione di esso e dell'intiero schema di legge, ad eccezione di una variante nella dizione cagionata dal tramutamento vicendevole dei due primi articoli del progetto.

CORSI, *relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 4.~~

~~L'amministrazione della marina mercantile nell'isola di Sardegna sarà divisa in due direzioni consolari, una delle quali continuerà ad avere per capoluogo Cagliari e rimarrà circoscritta dal capo Comino a levante, e capo Mannu a ponente, oltre le isole S. Antioco e S. Pietro. L'altra direzione consolare avrà per capoluogo Alghero e comprenderà nella sua circoscrizione il rimanente della Sardegna, l'isola della Maddalena e le altre adiacenti.~~

~~Art. 2.~~

~~La circoscrizione delle direzioni consolari del litorale marittimo di terraferma è conservata com'è stabilita al presente.~~

~~Art. 3.~~

~~La graduazione del personale dell'amministrazione della marina mercantile, non che i relativi stipendi sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.~~

~~Il numero di esso personale verrà determinato da reale decreto.~~

~~Art. 4.~~

~~Sono conservati a beneficio degli amministratori della marina mercantile suddetta a luogo d'indennità per spese d'ufficio i diritti ed i proventi stabiliti dalla tariffa annessa alla presente legge. Ogni altro vantaggio loro per lo addietro attribuito rimane soppresso.~~

~~Art. 5.~~

~~Verrà provveduto per mezzo di decreto reale all'ordinamento degli uffici consolari ed alla ripartizione in essi del personale suddetto.~~

~~Il servizio nei diversi luoghi d'ancoraggio sarà affidato a delegati scelti fra le persone idonee a disimpegnare l'ufficio con quella indennità che verrà stabilita a seconda dell'importanza del servizio loro commesso, da non oltrepassare però l'annua somma di L. 200.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~La circoscrizione delle direzioni consolari del litorale ~~Foce~~, come nell'art. 2º del Ministero ~~Turritto~~ di Terraferma è conservata com'è stabilita al presente.~~

~~Art. 2.~~

~~La circoscrizione delle direzioni consolari nell'isola di Sardegna sarà divisa in due, una delle quali continuerà ~~Foce~~, come nell'art. 4º del Ministero.~~

~~Art. 3.~~

~~La graduazione, ecc., come contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

approvato nella riunione del 1. giugno 1899.

Pellotti

4
TABELLA DEL PERSONALE dell'Amministrazione della marina
mercantile e delle paghe assegnate al medesimo.

	G R A D I	PAGA ANNUA
Console di marina	L.	4,000
Consoli Id.	»	3,500
Id.	»	3,000
Vice-consoli di marina	»	2,000
Id.	»	1,800
Id.	»	1,600
Id.	»	1,200
Id.	»	1,000
Id.	»	800
Applicati di marina	»	1,200
Id.	»	1,000
Id.	»	800

TABELLA DEL PERSONALE dell'Amministrazione della marina
mercantile e delle paghe assegnate al medesimo.

	G R A D I	PAGA ANNUA
1 Console di marina	L.	4,000
2 Consoli Id.	»	17,500
Id.	»	6,000
2 Vice-consoli di marina	»	4,000
Id.	»	3,000
6 Id.	»	9,600
8 Id.	»	9,600
5 Id.	»	5,000
9 Id.	»	7,200
3 Applicati di marina	»	3,600
4 Id.	»	4,000
5 Id.	»	4,000

85,500

Deduzione dello stipendio per il Vice-console di Mentone, il quale è rimborsato alle finanze da quel comune L. 1,000

Totale L. 82,500

TARIFFA dei diritti e proventi che competono agli Amministratori della marina mercantile.

OGGETTO DI PAGAMENTO	IMPORTO DEL DIRITTO O PROVENTO	ANNOTAZIONI
1. Per ogni estratto di matricola di bastimento a richiesta dei particolari L.	1 ▶	NB. Nei diritti stabiliti dalla presente tariffa non è compreso il costo della carta bol-lata.
2. Per gli atti di sottomissione dei concessionari di terreni arenili	1 50	
3. Trasferta fuori dei luoghi di residenza per assistere alla stazzatura dei bastimenti (per ogni chilometro tanto per l'andata che per ritorno)	0 25	
4. Atti di cauzione per passaporto all'estero ed altri nell'interesse esclusivo dei particolari, eccettuati sempre quelli riflettenti le leve e l'armamento dei ba-stimenti	1 ▶	
5. Contratti di costruzione di bastimenti sino al prezzo di L. 10,000.	5 ▶	
Per quelli eccedenti tal prezzo	10 ▶	
6. Atti di quitanza dei costruttori a favore dei committenti	3 ▶	
7. Per la trascrizione delle convenzioni d'arruolamento sul giornale di bordo	1 ▶	
8. Verbali in doppio originale per la visita dei bastimenti prima di caricare	1 50	
9. Per ogni copia d'atti, ordinanze, verbali, contratti ed altre scritture, compresa l'autenticazione	0 25	Ogni facciata di linee 25 di sillabe 16.
10. Per spesa di trasferta (andata e ritorno) in casi di naufragio, arenamento e ricupero fuori del luogo di residenza ed alla distanza non minore di due chilometri	10 ▶	I di contro diritti saranno versati all'erario a termini del n° 9, art. 2 del regolamento 14 dicembre 1831, e l'amministratore verrà indennizzato della trasferta ed assistenza agli atti di cui si tratta, mediante mandato a carico delle finanze medesime.
11. Per assistenza alle operazioni di salvataggio e per la compilazione degli atti relativi, per ogni sessione di tre ore (ben inteso che non potranno contarsi in un giorno più di due sessioni, tuttochè vi si fosse impiegato uno spazio maggiore di sei ore)	5 50	
12. Per le copie degli atti suddetti, per ogni pagina compresa l'autentica	0 50	
13. Verbali di denuncia e perizia d'oggetti gettati dal mare sulla spiaggia, o recuperati a galla o sott'acqua	1 50	Oltre la mercede dovuta al perito a norma delle consuetudini.
14. Verbali di vendita agli incanti e di deliberamento dei suddetti oggetti, non che di qualunque altra cosa non reclamata nei termini della legge	2 ▶	

NB. Sarà inoltre dovuto all'inserviente dell'ufficio, quando si pubblicano avvisi d'asta, cent. 50 per l'affissione e L. 1 per l'incanto.

Appurante nella Nota del 1. giugno 1877.
Villari

Relazione sul progetto di legge sulla
Giamministrazione della Marina Mercantile.

Cogniti

N. 2.

(j)

I principali argomenti che io ho riferiti nel presentarvi il progetto di legge relativo al nuovo ordinamento dei Porti e delle Spiagge dello Stato furono, bero pure assai accorti ora che debbo tenere parola di quello dell'Amministrazione della Marina Mercantile. E le stesse considerazioni che indussero a riformare l'ordinamento dei Porti, susseguirono questa camera ed il Ministro a definire le riforme dell'altro: ed entrambi i relatori Schenck ebbon la stessa origine e seguirono il corso medesimo.

Io deggio riferirvi pertanto alla relazione suddetta e riportarvi inoltre, alla Nota preliminare del Bilancio per venturo esercizio 1858, là dove è fatto particolare cenno della categoria relativa ai Porti che si figura sulle basi del nostro progetto. Attennero quindi soltanto a un più eseguale delle riforme introdotte, quella cioè, che stabilisce una nuova Direzione consolare in Sardegna.

In solo Ufficio consolare Capo di Direzione, stabilito tra i estremi confini dell'Isola, non potra comodamente abbracciare quel vasto litorale, ed il personale marittimo della Sardegna dovrà necessariamente sfuggire all'azione di quell'unica Direzione, principalemente nelle importanti operazioni che concorrono la Insediacione marittima e la vita di mare. D'altronde una disproporzione così grande di territorio fra la Direzione della Sardegna e quelle stabiliti lungo il litorale dei Regni di Sardegna e per arricchirne potra essere compatibile negli anni

ad dentro in cui il territorio marittimo di quell'isola era e più ristretto e di una importanza di gran lunga minore, non potrebbe più subsistere al giorno d'oggi senza gravissimi inconvenienti; anche le circostanze e variate imbarcazioni che sbarcano in questi ultimi tempi affidate ai consolati di Mariana.

(Ed in fatti colla legge del 2. Dicembre 1852, i consoli di Mariana vennero costituiti "degli principali di Sanità"; - col Reale Decreto 27. Gennaio 1853, istitutivisi del Commissariato Generale della Mariana ebbero lo incarico di disinnegare in alcune contingenze il servizio d'amministrazione militare, - e finalmente colle nuove disposizioni portate nell'attuale progetto di legge sui Porti e le Spiagge, edicatosi destinati a sostenerne in particolari luoghi e maneggiare le funzioni d'appalto di porto.

Dopo ciò torna agerire il riconoscere l'opportunità delle presenti disposizioni, e l'utilità che doma' desiderava d'ella stabilimento del nuovo consolato in Sardegna, il quale avrebbe sede in Alghero, appunto all'estremità opposta dell'isola, ed in località che per ogni riguardo non è reputata opportuna ed accorta. Il vasto litorale della Sardegna riceverebbe per tal modo diritto, ed equa di quelle Direzioni non ne comprenderebbe nella sua giurisdizione, che una metà all'incirca.

Un' altra minor beneficio nascerà insieme per il servizio stesso che per la gente di mare dalla nuova ripartizione, che verrà fatta del personale dei consolati, consigliata dalla esigenza e basata sulla maggiore importanza acquistata in questi ultimi tempi da alcune località marittime. - sia in quanto al servizio. -

Varilla di varie e proprie di competenza agli amministratori della Marina Mercantile.

N. o ord. di mese	Oggetto di pagamento	Importo di varilla o prezzo	Classificazioni
1.	Per ogni estratto di matricola di battimento a richiesta dei particolari.	1.	N.B. Nelle scritte tra:
2.	Per gli atti di sottoscrizione di concessioni di terreni aricolti.	1.50.	bilità della preposta
3.	Trasporti fuori dei luoghi di residenza per assistere alla fregatura dei	25.	Battimenti (per ogni chilometro tanto per l'avata che per ritorno)
4.	Atti di Causione per passaporto all'estero ed altri nell'interesse esclusivo	di	del costo della
5.	dei particolari, esclusi sempre quelli riferiti alla libe-	Carta bollata.	lo armamento dei battimenti.
6.	Contratti di costruzione di battimenti sino al prezzo di 1.100m.	1.	
7.	Per quelli eccedenti tal prezzo.	5..	
8.	Atti di quitazione dei costruttori a favore dei fornitori.	10..	
9.	Per la trascrizione delle Convenzioni d'arruolamento sul giornale d'ordine.	3..	
10.	Verbali in doppio originale per la visita dei battimenti prima di caricare.	1..	
11.	Per ogni copia d'atti, Ordinanza, Verbali, Contratti ed altre scritture,	1.50.	comprese l'autenticazione.
12.	Per spese di trasporti (avata e ritorno) in casi di naufragio, affondamento,	25.	di recuperi fuori del luogo di residenza ed alla distanza non minore
13.	di due chilometri.	di linea 25	di sillabe 16.
14.	Per assistenza alle operazioni di salvataggio e per la compilazione	10..	I dieci scritti marcati
15.	degli atti relativi, per ogni sessione di tre ore (ben inteso	versati all'Ufficio a	versati all'Ufficio a
16.	che non potranno contarsi in un giorno più di due sessioni, tuttavia vi si possa	termine del Reg. 11 Feb. 1851).	termine del Reg. 11 Feb. 1851).
17.	impiegato uno maggiore di sei ore).	3.50.	e l'amministratore
18.	Per le copie degli atti predetti, per ogni pagina compresa l'autentica-	50.	verrà indennizzato
19.	Verbali di denuncia e perizia d'oggetti gettati dal mare sulla	1.50.	della trasferta o affido
20.	spiaggia, o recuperati a galla o sott'acqua.	.50.	alla spese degli atti di cui
21.	Verbali di vendita agli incaliti e di deliberamento dei suoi oggetti,	2..	vettata mediante Mar-
22.	nonché di qualsunque altra cosa non reclamata nei termini		dato a carico delle finan-
23.	della Legge.		ze mesime.
24.	N.B. Sarà inoltre dovuto all'incaricato dell'ufficio, quando si pubblicano		
25.	Avvisi d'Alta Canti Cinquanta per l'affisione de L. I. per l'incanto.		

raggio sarà affidato a Delegati scelti
fra le persone idonee a disimpegnare
l'Ufficio con quella indennità che
verrà stabilita a seconda dell'impor-
tanza del servizio loro commesso
da non oltrepassare però l'annua
somma di L. 200.

Tabella del Personale dell'Amministrazione della Marina Mercantile, delle
paghe assegnate al medesimo

Gradi	Paga annua	Osservazioni
Consoli di Marina	a L.	4000.
Consoli	"	3500.
Detti	"	3000.
V Consoli di Marina	"	2000.
Detti	"	1800.
Detti	"	1600.
Detti	"	1200.
Detti	"	1000.
Detti	"	800.
Applicati di Marina	"	1200.
Detti	"	1000.
Detti	"	800.

Progetto di Legge sull'Amministrazione della Marina Mercantile

Art. 1:

L'Amministrazione della Marina Mercantile nell'Isola di Sardegna sarà divisa in due Direzioni Consolari, una delle quali continuerà ad avere per Capo-Luogo Cagliari e rimarrà incaricata dal Capo Commissario a levante, e Capo Marina a Ponente, oltre le Isole S. Martino e S. Pietro. L'altra Direzione sommiserà avrà per Capo-Luogo Alghero comprendendo nella sua circoscrizione il rimanente della Sardegna, l'Isola della Maddalena e le altre adiacenti.

Art. 2:

La circoscrizione delle Direzioni Consolari del litorale marittimo di terra ferma è conservata com'è stabilita al presente.

Art. 3:

La graduazione del Personale della Amministrazione della Marina Mercantile, nonché i relativi stipendi sono stabiliti dalla Tabella annexa alla presente legge. Il numero di esso personale verrà determinato da Reale Decreto.

Art. 4:

Sono conservati a beneficio degli Amministratori della Marina Mercantile quodotto a luogo d'indennità per spese d'ufficio i diritti ed i provetti stabiliti dalla Cirrifica annexa alla presente legge. Ogni altro vantaggio loro per le attribuiti rimane soppresso.

Art. 5:

Verrà provveduto per mezzo di Decreti Reali allo ordinamento degli Uffici Consolari ed alla ripartizione dei suffici del personale quodotto.

Il servizio nei diversi luoghi d'ancor-

Per quel che rispetto poi più direttamente
il personale dell'ammiraglia; giorni
l'altro come si sia riportato secondo
giustizia il fare scappare dalla marina
Babellà gli antichi assegnamenti in ispezione
degli impiegati subalterni, come che non
più in proporzione dell'importanza e
della mole del servizio loro affidato.
Tuttavia non sarebbe punto equo il
ritirarne più oltre a metà gli stipendi
degli Amministratori della Marina
Mercantile in maggiore analogia a quelli
degli impiegati degli altri uici di servizio
marittimi, dopo che questi ultimi furono
più convenientemente retribuiti sulle basi
adottate per la Amministrazione centrale.
La marina Babellà supplica a quest'alto
di giustizia, e pare che le nuove paube
assegnate agli impiegati consolari sieno
ora tali da corrispondere alla carica, al
servizio ed anche ai loro desideri. Segno
però notare che i Consoli di marina Capri
delle Direzioni non rientrano di fatto a
risentire alcun aumento sugli stipendi
precedentemente assegnati, tanto che
rimanendo sopraffatte le indennità di funzione,
cui prima aveva diritto, ramso a percepirne così
qual paga ciò ch'era stato dovuto sotto altro
titolo.

Si conferrebbero però a beneficio di quelli
Amministratori i diritti e i presenti risultati
dalla Babellà annessa al progetto di legge,
perché di poco momento, (non ascendendo
cumulativamente che all'osign somma
annua di £ 4900 circa) e poiché tuttavia
dosi di esazioni parzialmente minime.
Riungirebbero all'azione dal più vicino
controllo. Resterebbero portante dovrà loro
ma in completezza delle spese di
ufficio ed trasferta a cui il Governo non
mette più a supplire.

A maggior spesa proveniente dal
riconoscimento proposto è indicata dalla

Progetto preliminare del Bilancio 1858, sono
accennato, e sembra a bastanza giustificata.
Io confido quindi che il Progetto che
vi è presentato, abbia a riportare, o
Signori la vostra approvazione, come
quello che si ritiene abbia a consigliare
alle esigenze di un ramo così importante
di pubblico servizio marittimo.

N. 61.

Progetto di legge
presentato dal Ministro delle Marine
(Le Marine) a
nella Camera del 13 May. 1857.

Ordinamenti dell' Amministrazione
della Marina mercantile